DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1984

che autorizza la Repubblica francese a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, che potrebbero formare oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(84/447/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE gli Stati membri non possono disporre una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, nel 1979, la Comunità ha negoziato con la Repubblica popolare cinese un accordo sugli scambi di alcuni prodotti tessili, seguito da un protocollo aggiuntivo a detto accordo ;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2072/84 [2], il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni dei prodotti tessili considerati nell'accordo ;

considerando che, ai sensi del regime così istituito, le importazioni nella Comunità di detti prodotti tessili sono soggette a restrizioni quantitative e che negli altri Stati membri sussistono disparità di trattamento nei confronti di dette importazioni ;

considerando che queste disparità possono provocare deviazioni di traffico ;

considerando che, per individuare rapidamente le deviazioni di traffico che possono provocare o aggravare difficoltà economiche nel settore produttivo interessato, il governo francese ha chiesto alla Commissione di essere autorizzato, a norma della decisione 80/47/CEE, a istituire una sorveglianza intracomunitaria preliminare sulle importazioni dei prodotti tessili delle categorie 13, 17, 26, 29, 31, 69, 83, 87, 91 e 110, originari della Repubblica popolare cinese e immessi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che la Commissione ha esaminato se alle importazioni in questione si potessero applicare le misure di sorveglianza intracomunitaria di cui all'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, in particolare se fossero state fornite indicazioni in merito alle difficoltà economiche addotte ;

considerando che l'esame effettuato mostra, per quanto riguarda i prodotti tessili delle categorie 26, 29, 31, 83, 87 e 110, l'esistenza di un rischio di deviazioni di traffico negli altri Stati membri, col pericolo di mettere in forse gli obiettivi perseguiti dalle misure commerciali di cui sopra e di aggravare o prolungare le difficoltà economiche del settore produttivo interessato ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a istituire per un certo periodo una sorveglianza intracomunitaria preliminare sui prodotti tessili delle categorie 26, 29, 31, 83, 87 e 110, originari della Repubblica popolare cinese e immessi in libera pratica negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Fino al 30 giugno 1985, in conformità della decisione 80/47/CEE, la Repubblica francese è autorizzata a esercitare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni dei prodotti tessili delle categorie di cui all'allegato, originari della Repubblica popolare cinese e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1984.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

ALLEGATO

Prodotti tessili per i quali è prevista una ripartizione per categoria (1)

Categoria	Paese d'origine
26	Cina
29	Cina
31	Cina
83	Cina
87	Cina
110	Cina

(1) Vedi definizione ripresa nel regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio (GU n. L 374 del 31. 12. 1982).